

COMUNE DI REVELLO

(Provincia di Cuneo)

REP. N.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED USO DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE GIOVANNI PEJRONE IN PIAZZA GIOVANNI PEJRONE - ALL'ASSOCIAZIONE, CON SEDE IN,, PER IL PERIODO DAL 01/07/2026 AL 30/06/2031

L'anno duemila ventisei addì del mese di, in Revello, in una sala del primo piano del Palazzo Comunale.

TRA

il Signor Barberis geom. Sergio, nato a Savigliano (CN) il 30.04.1971 (n. c.f. BRBSRG 71D30 470Z), dipendente di questo Comune quale Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, autorizzato a stipulare per conto del Comune di Revello (n. c.f. 00395930043) il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267,

E

Il Sig., nato a il, residente a, inn., (n. c.f.), il quale dichiara di agire non per conto suo, ma nella sua qualità di Presidente dell'Associazione (n.c.f.) con sede in

–, n.,

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, si è determinato di concedere la gestione ed uso dei campi da gioco di calcio con annessi spogliatoi del centro sportivo Giovanni Pejrone per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031 sotto l'osservanza dell'apposito disciplinare redatto dall'Ufficio Tecnico e che con medesima determinazione è stata approvata la bozza della presente convenzione;
- che occorre far risultare mediante apposita convenzione gli accordi intervenuti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale di Revello affida ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento per gestione ed uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26.10.2023 e s.m.i all'ASSOCIAZIONE con sede in, n. il servizio di gestione, assistenza, pulizia e manutenzione ordinaria del complesso sportivo comunale Giovanni Pejrone composto da: n.1 campo da calcio, n.1 campo da calcio su terreno sintetico e spogliatoi, per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031

Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata di cinque anni a partire dal **01/07/2026** e così sino al **30/06/2031** data in cui si intenderà conclusa senza alcuna particolare formalità, disdetta o preavviso di sorta, fatti salvi i casi specifici previsti dall'art. 6 e dall'art. 11 del regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi di cui infra.

Entro e non oltre il 30/06/2031 l'ASSOCIAZIONE si impegna a lasciare libero da persone e cose gli impianti sportivi senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 CONSISTENZA E CONSEGNA

Il concessionario della gestione rimane consegnatario dell'impianto e di tutte le attrezzature esistenti quali risultino dall'inventario comunale, dando atto sin da ora che le attrezzature mobili e gli arredamenti deteriorati dovranno essere tempestivamente sostituiti a cura e spese del concessionario della gestione. Al momento della cessazione della presente convenzione la ditta concessionaria dovrà riconsegnare l'impianto nello stato di conservazione, salvo la vetustà.

Art. 4 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dal presente disciplinare, il concessionario deve comprovare – al momento della stipula del contratto – l'avvenuta costituzione a favore del Comune di Revello della cauzione definitiva pari a € 1500 (Euro millecinquecento/00) da versarsi in contanti, Titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie a ciò autorizzate, ai sensi delle vigenti norme (già costituita come riportato nelle premesse).

La cauzione rimarrà depositata presso la sede comunale e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione da rilasciarsi con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

In ogni caso competerà al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni somma della quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo, creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica all'impresa appaltatrice del provvedimento della Civica Amministrazione che disponesse in tal senso, compreso il danno per mancato espletamento del servizio nei termini e nelle modalità previste e accettate.

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune, ai sensi del precedente comma o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'invito sotto pena – in difetto – di risoluzione del contratto.

Art. 5. SPESE A CARICO DEL COMUNE DI REVELLO

Restano a carico del Comune di Revello le seguenti spese:

- a) Spese per la straordinaria manutenzione del complesso, art. 1621 del Codice Civile, salvo i casi di avaria provocata da accertata imperizia nella conduzione degli impianti;
- b) L'assicurazione per l'incendio e responsabilità civile verso terzi in dipendenza dei fabbricati e dei relativi impianti e l'onere delle imposte erariali per gli immobili.

Art. 6. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario le seguenti spese:

- spese relative alla corresponsione di compensi e conseguenti oneri di legge per tutto il personale destinato a svolgere il servizio di regolare e puntuale gestione del centro sportivo comunale Giovanni Pejrone di Piazza Giovanni Pejrone;
- le imposte e tasse relative alla gestione oggetto della presente convenzione;
- tutte le spese di gestione
- spese telefoniche, di energia elettrica per l'illuminazione, di forza motrice per il funzionamento delle apparecchiature e dei macchinari dell'illuminazione dei campi da calcio in dotazione agli impianti e di quelli che in futuro verranno installati, del combustibile per il riscaldamento, dell'acqua potabile;
- tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell'intero centro sportivo Giovanni Pejrone, compreso l'impianto di riscaldamento ed elettrico e comunque di tutti gli impianti in dotazione (art. 1621 del Codice Civile);
- spese per colmare le buche dei campi da calcio dopo ogni partita, sistemando la cotica erbosa, aggiungendo terra;
- spese per tracciare le linee di delimitazione dei campi di gioco calcio ed imbiancarle ogni qualvolta necessario;

- spese per curare che le recinzioni in rete metallica siano sempre in ordine ed intervenire per la loro sistemazione dovuta a ordinaria manutenzione;
- spese per provvedere a mantenere i tappeti erbosi dei campi di calcio con perizia e cura: esso dovrà essere opportunamente innaffiato, specialmente nel periodo estivo, in modo che risulti sempre in perfetta efficienza dovrà essere evitata la formazione del muschio dovuta ad eccesso di irrigazione, ombra, compattamento, mediante trattamenti con solfato di ferro in ragione di 3-5 gr. In soluzione liquida ogni 30-60 giorni;
- spese per provvedere alla pulizia dei locali, dei servizi, degli spogliatoi, della tribuna per il pubblico e di tutta l'area interna alla recinzione in calcestruzzo, ad aprire e chiudere gli accessi ai campi di calcio ed agli spogliatoi nelle ore di utilizzo degli stessi;
- spese per la fornitura e sostituzione delle lampade di illuminazione di campi da calcio, compreso il noleggio dell'autocestello;
- spese per provvedere all'irrigazione e rullatura dei terreni di gioco ed irrigazione delle aree verdi all'interno della recinzione;
- spese per provvedere al taglio dell'erba, ogni qualvolta si renda necessario sui campi da calcio, nonché al taglio dell'erba e pulizia di tutte le aree verdi all'interno del Centro sportivo comunale Giovanni Pejrone, nessuna esclusa;
- spese per i carburanti per le macchine tosaerba e per la manutenzione delle stesse;
- spese per concimare il terreno con fertilizzante a cessione controllata in modo da fornire nutrimento al tappeto erboso ed ottenere in questo modo quelle caratteristiche necessarie in termini di resistenza al calpestio, densità ed uniformità nell'intero periodo vegetativo in relazione al tipo di sfruttamento e alle condizioni di temperatura ed umidità ambientale;
- spese per diserbare il tappeto erboso con diserbante selettivo in modo da eliminare le piante infestanti cosiddette "a foglia larga" da distribuire a mezzo di idonea attrezzatura irroratrice;
- spese per rigenerazione del tappeto erboso a fine campionato, dopo che il campo di calcio ha

subito le conseguenze di un calendario di gioco pressante; l'intervento va effettuato con attrezzature meccaniche di vaia natura, che hanno lo scopo di arieggiare il substrato, sia in superficie che in profondità di cm 30 e più, occorre l'integrazione con materiale inerte (sabbia silicea lavata da mm 0,8 a 1,2) ed un passaggio con rete metallica livellante, per generare un ricambio granulometrico; con l'arieggiatura si deve effettuare la posa di semente, mediante interrimento a file e una concimazione di tipo "starter" per migliorare il rendimento di tutta l'operazione;

- spese per lo sgombero neve;

Il concessionario deve provvedere:

- alla custodia diurna e notturna dell'impianto sportivo, facendo altresì rispettare le norme impartite dall'Amministrazione comunale;
- alla vigilanza nel caso di uso dei campi da parte dell'Amministrazione, delle scuole, dei gruppi e delle Associazioni Sportive, affinché l'uso degli stessi avvenga in modo regolare e comunque conforme alle norme preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- sono inoltre a carico del Concessionario la responsabilità e le spese, nel caso di assunzione di personale in funzione delle esigenze di gestione, di garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs.81/2008. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, protezione e riqualificazione degli impianti tecnologici esistenti;
- ad aprire e chiudere l'impianto nelle ore di occupazione da parte di gruppi sportivi e sorvegliare i medesimi durante l'occupazione dello stesso;
- all'apertura del campo che deve avvenire solo quando è presente il responsabile del gruppo che utilizza l'impianto;
- a pulire tutti i pavimenti di tutti i locali del complesso compresi spogliatoi, servizi igienici (compresi quelli per il pubblico), docce, ecc., nonché la sorveglianza dei gruppi sportivi nell'orario di occupazione;
- ad eseguire, a sua cura e spese, tutta la manutenzione ordinaria degli spogliatoi, servizi igienici

- (compresa la disotturazione degli scarichi e la riparazione e/o sostituzione dei rubinetti, vaschetta di cacciata dei gabinetti, dei bracci doccia di soffione, ecc.) e comunque di tutti gli ambienti, nulla escluso, riferendo ogni tre mesi, all'Amministrazione Comunale sullo stato di conservazione e manutenzione delle strutture;
- spese per la vigilanza nel caso di uso dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione, delle scuole (al di fuori dell'orario scolastico), dei gruppi e delle Associazioni Sportive, affinché l'uso dello stesso avvenga in modo regolare e comunque conforme alle norme preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale, in conformità e secondo le modalità dell'art. 14 del Regolamento Comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi comunale.

Art. 7 ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 oltre ai generali obblighi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 con i conseguenti obblighi rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 con i conseguenti obblighi ivi previsti, in particolare il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze), del Piano di Gestione delle Emergenze, nei casi previsti e di ogni altro adempimento previsto dal Dlgs 81/2008 e s.m.i.;

Sono inoltre a carico del Concessionario la responsabilità e le spese nel caso di assunzione di personale in funzione delle esigenze di gestione, di garantire condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

Art. 8 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E/O MANUTENZIONE

Non è consentito al concessionario di eseguire lavori di ristrutturazione e/o manutenzione dei locali, né degli impianti ed infissi in esso esistenti senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, nonché titolo abilitativo edilizio. Ogni aumento di valore dell'immobile, in conseguenza di migliorie apportate e dell'uso fatto dal concessionario, rimarrà a vantaggio esclusivo del Comune di Revello ed il concessionario rinuncia al diritto di richiedere indennità per le migliorie o addizioni apportate all'immobile con esplicita rinuncia a fare valere tali pretese.

Art. 9 FINALITÀ

Dovrà essere tenuto in debito conto che le finalità del presente disciplinare sono principalmente quelle di soddisfare le esigenze della popolazione per l'impiego del tempo libero e la pratica sportiva.

Art. 10 USO DELL'IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di disporre direttamente degli impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative, formative, promozionali, usi scolastici, comprese le manifestazioni in occasione della festa patronale di San Biagio. La spesa per la successiva manutenzione delle strutture componenti il Complesso Sportivo verranno a carico del Comune di Revello, ecc... e di concederlo a terzi previo avviso alla Società concessionaria.

Il concessionario si obbliga a concordare gli orari di utilizzo dell'impianto con altre società sportive con preferenza per quelle locali, eventualmente interessate, comunicandolo al Comune.

Art.11 INDENNIZZI

Nessun indennizzo sarà dovuto dall'Amministrazione Comunale alla Società concessionaria qualora l'impianto sportivo si renda inagibile in conseguenza di qualsivoglia motivo, anche se dipendente

da fattori che possano interessare l'Amministrazione Comunale.

Art. 12 ACQUISIZIONE ALLA PROPRIETÀ COMUNALE DI EVENTUALI OPERE DI MIGLIORIA O ATTREZZATURE

Gli impianti e le attrezzature sono di proprietà comunale. Si intendono acquisiti alla proprietà comunale, senza diritto alcuno alla concessionaria ad indennizzo o compenso alcuno, eventuali opere di miglioria eseguite dalla Società stessa, nonché nuove attrezzature della medesima acquistate.

Il Comune ha facoltà, in ogni momento, di acquistare, modificare opere, arredi, mobili, attrezzature.

Art. 13 DIVIETO ESERCIZIO DI ATTIVITÀ

È vietato, nei locali adibiti ad attività sportive, l'esercizio di commerci e di qualsiasi altra attività professionale non contemplate nel presente disciplinare.

È vietato tenere nell'edificio, nei locali accessori e negli spazi aperti, animali comunque pericolosi o nocivi alle persone.

È consentito tenere animali in custodia, previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché siano resi innocui durante il servizio di apertura.

ART. 14 MODALITÀ DI UTILIZZO

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti e comunicati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 15 INCASSO DELLE QUOTE PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO E TARIFFE

Per il servizio di pulizia, per le spese di illuminazione, di riscaldamento e di manutenzione ordinaria inerenti la gestione dell'impianto sportivo, il Comune concede alla Società concessionaria di incassare le quote per le ore di utilizzo del complesso sportivo.

Le tariffe orarie verranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 CANONE RICOGNITORIO

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune di Revello la somma di €. 500,00 annui (cinquecento/00) oltre all'I.V. A del 22% per un totale di €. 610,00 a titolo di canone ricognitori per la gestione ed uso del complesso sportivo Comunale Giovanni Pejrone per il periodo dal

01/09/2025 al 31/08/2028 ai sensi dell'art. 3 comma 66 della Legge 28.12.1995, n. 549.

Art. 17 CONCESSIONE CONTRIBUTO

Per il servizio di pulizia ed assistenza ai gruppi sportivi che utilizzano il centro sportivo comunale Giovanni Pejrone, compresi quelli dell'Associazione concessionaria, per le spese di gestione e della manutenzione ordinaria, il Comune di Revello concede all'Associazione un contributo mensile di € (ribasso percentuale offerto) oltre al rimborso dell'I.V.A. nella misura di legge, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Società concessionaria, da erogarsi in rate mensili posticipate, previo nulla osta dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 18 RENDICONTO CONSUNTIVO

L'Associazione, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, deve presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto consuntivo entrate-spese con allegata la documentazione giustificativa e non potrà vantare diritti, compensi o rimborsi di sorta.

Eventuali utili dovranno essere reinvestiti in miglioramenti agli impianti, previo accordo con l'Amministrazione Civica.

Art. 19 RESPONSABILITÀ

Durante le gare, partite, allenamenti, ecc. l'Amministrazione Comunale è esonerata da tutte le responsabilità conseguenti all'uso dell'impianto sportivo e saranno a carico della concessionaria anche con riferimento al pubblico e, comunque, ai frequentatori dell'impianto.

Resta inteso, altresì, che l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche se fossero ammesse alle gare, o comunque nell'impianto, persone non autorizzate.

L'Associazione concessionaria è responsabile verso il Comune degli eventuali danni arrecati nell'uso dell'impianto e dei suoi accessori e pertinenze, mobili ed immobili.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante dal

rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte alle attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall'Associazione/società ed al regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime, compresa la verifica dell'idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione.

Art. 20 ISPEZIONI

Il Comune può in ogni momento disporre ispezioni, controlli e sopralluoghi al fine di valutare i modi di gestione, lo stato di conservazione degli impianti, dei locali uso spogliatoi e di tutte le attrezzature in oggetto.

Art. 21 VIGILANZA

Ove siano accertati i fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente disciplinare, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti che possono condurre a disservizi, in particolare l'insufficienza di personale idoneo ed adeguato alle esigenze del servizio, l'Amministrazione appaltante contesterà al gestore gli addebiti, prefiggendo un termine congruo, e comunque non superiore a giorni 7, per eventuali giustificazioni.

Se il concessionario non provvede a giustificarsi nei termini assegnati, ovvero se le giustificazioni non saranno risultate sufficientemente valide, saranno irrogate le penalità di cui al successivo articolo.

Art. 22 PENALITÀ

La misura della pena pecuniaria per le infrazioni agli obblighi contrattuali è determinata dalla Giunta Comunale tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €. 1.500,00 a seconda della gravità

dell'inadempienza.

Nel caso di recidiva, la penalità potrà essere raddoppiata.

Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Reiterate deficienze o negligenze nella conduzione del servizio, debitamente accertate e contestate, comporteranno la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile, senza che il concessionario possa vantare diritti o compensi di sorta.

Comporterà altresì la risoluzione di diritto del contratto:

- a) il fatto che il concessionario si renda colpevole di frodi o applichi orari e tariffe non concordate;
- b) l'inosservanza dell'art. 27 del presente disciplinare disciplinante il subappalto;
- c) l'inosservanza, nei confronti del personale dipendente, delle vigenti disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
- d) la mancata manutenzione ordinaria dell'impianto e del materiale sportivo, compresi gli impianti tecnologici;
- e) concedere le chiavi di accesso dell'impianto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o negli altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- g) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti.

Art. 24 DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, le parti contraenti espressamente convengono che in caso d'inadempimento da parte della Società concessionaria delle obbligazioni di cui agli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 27 – 28 del presente contratto, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto si risolverà di diritto.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Responsabile del Servizio competente mediante apposita determinazione, cui seguirà immediata comunicazione all'appaltatore, ai fini e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1456 Codice Civile.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione prestata dal concessionario, impregiudicato il diritto del Comune a vedersi riconosciuta, a titolo di risarcimento danni, una somma maggiore.

Art. 25 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla struttura ed alle persone, in dipendenza dall'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 26 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

È fatto obbligo al concessionario di osservare e di fare osservare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni in genere emanate ed emanande, che abbiano comunque attinenza con il servizio da essa assunto.

In particolare, il Sindaco potrà, su conforme parere o proposta dei competenti servizi, emanare in circostanze eccezionali, a salvaguardia della salute e della incolumità pubblica, norme speciali per l'espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare.

Art. 27 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Il contratto, a norma dell'art. 22 del D.L. 16.05.1991, n. 152, così come modificato dalla Legge 12.07.1991 n. 203, non può essere ceduto, a pena di nullità.

È fatto divieto al concessionario di sub-appaltare anche parte del servizio di cui al presente

disciplinare, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di immediata risoluzione del contratto di gestione, di incameramento della cauzione, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero al Comune per effetto della risoluzione stessa. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di concedere o negare la prescritta autorizzazione, anche in presenza dei requisiti di cui all'art. 18 della legge 19.03.1990, n. 55, e successive modificazioni.

Art. 28 FORME ASSICURATIVE

Il concessionario, all'inizio del servizio, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e a cose arrecati nello svolgimento del servizio anche a causa di irregolare funzionamento degli impianti.

A maggior garanzia, prima della firma del contratto, ferme restando le obbligatorie forme assicurative nei confronti del personale dipendente, il concessionario deve stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di ogni rischio connesso con la gestione dell'impianto (furto, responsabilità civile verso terzi e copertura degli eventuali danni di qualsiasi genere). In particolare, la polizza assicurativa deve esplicitamente evidenziare, con apposita clausola, che la copertura si deve estendere, oltre che alle cose, anche agli utenti, sia bambini che adulti ed al personale. Copia di tale polizza deve essere depositata presso la Civica Amministrazione all'inizio della gestione.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenza e/o imperizia nella gestione, da verificarsi comunque di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del concessionario della gestione, qualora non coperti dalla apposita polizza assicurativa ed il loro ammontare verrà detratto dal corrispettivo ed eventualmente dalla cauzione.

Art. 29 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto (bolli, copie, registrazione, diritti), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del concessionario, senza diritto di rivalsa.

Art. 30 REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, oltre alla facoltà di risoluzione del contratto in caso di inadempimento come disciplinata dal presente contratto e dalle vigenti norme, si riserva la facoltà, riconosciuta dal vigente ordinamento, di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse.

Nessun indennizzo è dovuto al gestore in caso di revoca della concessione.

Art. 31 SCADENZA CONTRATTUALE

L'Associazione, consapevole che il 30/06/2031 scade la gestione del complesso sportivo comunale Giovanni Pejrone - Revello, si impegna a non intraprendere nessuna iniziativa, organizzare gare, tornei, campionati a qualunque livello o corsi di scuola di avviamento all'atletica o similari che abbiano scadenza oltre il 30/06/2031.

Qualora l'Associazione organizzi le gare di cui sopra, sono a rischio e pericolo della Società stessa e il Comune non riconosce alla medesima alcun indennizzo di sorta.

L'Associazione dichiara di ben conoscere che il 30/06/2031 scade la presente convenzione e pertanto si impegna a lasciare libero da persone e cose l'impianto sportivo, senza pretendere alcun rimborso a qualunque titolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 PROROGA DEL SERVIZIO APPALTATO

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'Associazione concessionaria sarà tenuta ad accettare alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato, la proroga del servizio per un periodo non superiore a sei mesi, onde consentire l'espletamento delle procedure concorsuali, qualora la procedura per individuare il nuovo appaltatore non fosse ancora conclusa.

Art. 33 RICHIAMO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

Art. 34 – ESENZIONE DAL BOLLO

Si richiede per il presente atto l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto l'Associazione è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con il n.

Art. 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Signor, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per l'Associazione, il Legale rappresentante

Per il Comune di Revello, il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo BARBERIS Geom. Sergio.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n° _____ contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente